

Codice DB1424

D.D. 25 luglio 2013, n. 1743

L.R. 09.08.1989 n. 45 e s.m.i. - Richiedente: Prato Nevoso Ski S.p.A. - autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Tipo di intervento: "Pista Seirasso" - adeguamento tracciato e innevamento artificiale" in Comune di Frabosa Sottana (CN).

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, la Società Prato Nevoso Ski S.p.A. con sede in Loc. Prato Nevoso – Via Corona Boreale, 1 - 12083 – Frabosa Sottana (CN), ad effettuare le modificazioni del suolo necessarie alla realizzazione del progetto denominato “Pista Seirasso – adeguamento tracciato e innevamento artificiale” sulle superfici di cui al foglio n. 29 mappali 238, 239, 264, 760 e 797 del Catasto del Comune di Frabosa Sottana, di area complessiva pari a 11.768 m² interamente soggetta a vincolo idrogeologico e priva di bosco, a condizione che i lavori siano effettuati rispettando scrupolosamente il progetto, allegato all’istanza, che si conserva agli atti.

L’autorizzazione è, inoltre, subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. i mezzi d’opera dovranno utilizzare la viabilità esistente, evitando scavi e riporti non strettamente inerenti il progetto;
2. occorrerà eseguire lo scavo per la posa delle condotte per lotti successivi di lunghezze contenute e mai superiori a 50 m ed eseguire il ritombamento degli scavi e il ripristino dei luoghi prima di procedere allo scavo del tratto successivo;
3. lungo tutto lo sviluppo del tratto di pista allargato e risagomato dovrà essere realizzato un adeguato sistema di drenaggio per la raccolta e l’allontanamento delle acque superficiali e di fusione del manto nevoso, al fine di evitare l’innescò di fenomeni di ruscellamento concentrato che possano coinvolgere le scarpate e il materiale di riporto costituenti i margini delle piste;
4. tutte le operazioni di scotico, di accantonamento e di conservazione dell’orizzonte organico dovranno essere eseguite prima delle operazioni di scavo sui singoli tratti al fine di ottimizzare le operazioni di ripristino;
5. le operazioni di inerbimento dovranno essere eseguite su tutte le aree oggetto di movimentazione di materiale, con la finalità di realizzare una copertura vegetale, sulle aree interferite, efficace e in grado di mitigare gli effetti dell’erosione superficiale del suolo; tali operazioni dovranno essere eseguite scrupolosamente secondo le indicazioni fornite dal progetto delle opere di recupero, avendo cura di ripetere le operazioni fino alla completa copertura vegetale delle superfici interessate dai lavori.

Ai sensi dell’art. 8 comma 3 della L.r. 45/89, il soggetto titolare dell’autorizzazione è esonerato dall’obbligo di costituire, prima dell’inizio dei lavori, un deposito cauzionale a favore della Regione Piemonte in quanto le opere sono realizzate con il concorso finanziario pubblico.

I lavori dovranno essere ultimati entro 24 mesi dalla data della presente determinazione.

E' fatta salva la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità a seguito di verifiche, effettuate dai soggetti competenti, in corso d'opera o al termine dei lavori.

La presente autorizzazione è rilasciata esclusivamente per gli interventi oggetto di istruttoria. Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di Terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti, nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

Il Dirigente
Franco Licini